



CITTÀ di VENTIMIGLIA

UFFICIO DEMANIO E PORTO

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE DEMANIALI MARITTIME PER LA PRATICA DELLO SPORT E DEL GIOCO

PREMESSA

Il Comune di Ventimiglia, titolare della funzione amministrativa per il rilascio, rinnovo e ogni altra variazione inerente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale, ai sensi della L.R. n. 13/1999 e in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 85/2024, ad oggetto *Bando pubblico per l'assegnazione temporanea di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa da adibirsi ad aree per la pratica dello sport* e di quanto previsto dal vigente Progetto di Utilizzo del Demanio (P.U.D.), in ultimo variante cfr N.O. DD Regionale n. 656 dello 01.02.2024, intende assegnare, con procedura comparativa ad evidenza pubblica, delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa ubicate nel territorio del Comune di Ventimiglia, da destinare in via esclusiva alla pratica dello sport d'acqua e sulla spiaggia, quali: surf, Sup, windsurf, canoa, moto d'acqua, e-bike acquatiche, acquapark galleggiante, giochi gonfiabili, attività fitness, e simili.

L'uso di tale area demaniale sarà regolata dall'autorizzazione all'attività ex art. 45bis CDN e dalla Concessione demaniale marittima in capo al Comune di Ventimiglia, nonché dalle norme del Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 328 del 15/2/1952, dalla L.R. n. 9/2002, dalle altre norme che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali marittimi.

ART. 1 FINALITÀ

L'obiettivo prioritario della presente procedura è il rilancio turistico dell'offerta balneare con attività qualificanti e diversificate sulle spiagge, in particolare promuovendo lo sviluppo delle pratiche sportive legate al mare ed all'arenile. La gestione dei beni demaniali marittimi si ispira ai

principi dello sviluppo sostenibile e della salvaguardia delle risorse del territorio, pertanto sono consentite solo utilizzazioni che non compromettano le risorse ambientali, la fruibilità dei beni demaniali marittimi e che siano compatibili con le caratteristiche e le finalità primarie del bene demaniale stesso, in conformità alla normativa legislativa e codicistica vigente e nel rispetto delle peculiarità ambientali dei luoghi e della località.

ART. 2 OGGETTO

Le aree demaniali che si intendono assegnare riguardano due porzioni di arenile demaniale, già destinate dal PUD alla pratica sportiva:

- S1.** Spiaggia in Marina San Giuseppe, fronte mare di metri 10, area in spiaggia di circa mq 600, ad est dello stabilimento San Giuseppe, oltre eventuale specchio acqueo antistante;
- S2.** Spiaggia in Pass. Trento Trieste, fronte mare di metri 20, area in spiaggia di circa mq 400, in corrispondenza del parco giochi pubblico "Corsaro Nero", oltre eventuale specchio acqueo antistante;

Il partecipante alla gara può richiedere l'assegnazione di una sola spiaggia (S1 o S2), oppure di entrambe (condizione che sarà valutata positivamente in relazione al punteggio attribuito al progetto dalla Commissione).

L'esatta consistenza dell'area in concessione sarà oggetto di determinazione finale da parte del Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione all'eventuale assegnatario.

L'assegnatario dovrà farsi carico della delimitazione laterale dell'area con paletti e corda leggera e di ogni altra segnalazione volta alla sicurezza dei fruitori della spiaggia, fermo restando l'arenile di almeno 5 metri dalla battigia da lasciare libero da occupazioni.

Qualora prescritta per il tipo di attività svolta, dovrà essere delimitato il corridoio di lancio o di atterraggio, o lo specchio acqueo di competenza, secondo le caratteristiche stabilite dalle ordinanze della CdP e previa autorizzazione regionale art 109 Codice dell'Ambiente, con costi a carico dell'assegnatario. Appositi cartelli devono segnalare il divieto di balneazione in quattro lingue, secondo le modalità ed i requisiti previsti dall'ordinanza balneare.

Sull'area non è ammessa la realizzazione di opere di carattere permanente. Sono consentiti accessori funzionali allo svolgimento dell'attività sportiva, quali pedane, strutture ombreggianti, tavolo e sedie, rastrelliere e quanto necessario per la sicurezza del pubblico e delle attrezzature. Tali attrezzature e i manufatti devono essere riconducibili ad intervento di edilizia libera ai sensi DPR 380/01 e DPR 31/2017, ed avere carattere stagionale.

L'assegnatario, previo rilascio di autorizzazione paesaggistica regionale a seguito di istanza SUAP, può realizzare un manufatto in legno in ogni area, verniciato bianco, semplicemente

appoggiato al suolo, ad esclusivo uso di ricovero delle attrezzature strumentali allo svolgimento dell'attività, di superficie non superiore a mq 12 ed altezza media metri 2,30, eventualmente anche con permanenza annuale qualora garantita la presenza e l'attività ininterrotta al di fuori della stagione balneare.

ART. 3 DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione avrà durata **fino al 31/12/2028**, non rinnovabili. Fatte salve le condizioni di revoca della concessione demaniale comunale, prevista dagli artt. 42, comma 2 del Codice della Navigazione, nonché la revoca dell'autorizzazione ex art. 45bis per irregolarità e inadempienze contrattuali dell'assegnatario.

ART. 4 SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono concorrere all'assegnazione della gestione:

- a) le associazioni sportive per gli sport iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
- b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.);
- c) le società sportive;
- d) le imprese iscritte alla CCIAA;

L'oggetto sociale statutario dei soggetti partecipanti deve essere coerente all'esercizio e la promozione delle pratiche sportive e delle attività ricreative.

E' ammissibile la presentazione di proposta di co-gestione delle attività da parte di DUE operatori, che risponderanno in solido delle obbligazioni contratte con l'assegnazione ed alternino le proprie attività. Entrambi gli operatori devono presentare tutta la documentazione completa richiesta dal presente bando, sia relativamente alle caratteristiche dell'operatore, sia al progetto-tecnico-gestionale. L'inammissibilità di un operatore per mancanza dei requisiti o per dichiarazione mendaci esclude l'ammissibilità di entrambi gli istanti alla co-gestione.

I soggetti che intendono partecipare devono dichiarare di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti **requisiti di ordine generale**:

- l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- essere in regola con il pagamento di canoni concessori e addizionali regionali relativi ad altre eventuali aree demaniali marittime ed indennità per eventuali occupazioni abusive di aree demaniali marittime;

- essere in regola nella posizione tributaria nei confronti del Comune di Ventimiglia, sia in riferimento alla persona giuridica che alla persona fisica del rappresentante legale;
- Regolarità contributiva - Documento unico di cui all'art. 2 del D.L. n. 210/2002 (DURC)

I candidati attestano il possesso dei requisiti sopra specificati mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38 c. 2 del D. Lgs n. 163/2006, resa in conformità alle previsioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In sede di partecipazione i concorrenti potranno rendere la dichiarazione mediante il modulo allegato al presente bando.

ART. 5 CANONE CONCESSORIO E IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI

L'assegnatario è tenuto al rimborso al Comune del canone concessorio annuale entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno di concessione (2025, 2026, 2027, 2028) e dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato nelle misure rispettivamente stabilite dal D.L. n. 400 del 5/10/1993 e dalla LR 13/1999, art. 16bis.

Il canone annuo è aggiornato annualmente secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 251, della L. n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni. Le superfici in concessione nel loro complesso, in rapporto alla superficie, sono assoggettate al canone minimo oltre contributo regionale LR 13/1999, art. 16bis, pari al 25% del canone minimo (complessivamente pari per il 2024 ad €. **4.032**),. L'entità del rimborso è pertanto variabile in dipendenza del canone concessorio di anno in anno dovuto dal Comune all'Erario, che l'assegnatario si impegna comunque a rimborsare.

Qualora le due aree a bando siano assegnate a differenti soggetti, il rimborso del canone dovuto sarà suddiviso in rapporto all'estensione ed alle occupazioni delle due aree in concessione (indicativamente S1:€. **2.419**, S2:€. **1.613**, fatti salvi aumenti dovuti per il 2025 e fatte salve occupazioni aggiuntive dello specchio acqueo, che determinerebbero diversa proporzione dei canoni e dei rimborsi).

ART. 6 ATTIVITA' SPORTIVE E GIOCO

L'assegnatario promuove ed esercita gli sport d'acqua e sulla spiaggia (quali surf, Sup, windsurf, canoa, moto d'acqua, e-bike acquatiche, acquapark galleggiante, gonfiabili, e simili) nelle aree in gestione e negli specchi acquei antistanti, garantendo l'offerta del servizio per almeno 4 ore

giornaliere dal 15 giugno al 30 agosto, compatibilmente alle condizioni meteo-marine per la pratica della specifica attività sportiva.

Gli orari e le modalità di offerta del servizio devono essere esposti in apposito cartello informativo, anche per prenotazioni ed informazioni telefoniche.

Tutte le attività devono svolgersi alle condizioni, nelle modalità e con le dotazioni prescritte dal regolamento di cui all'ordinanza 32/2022 dell'UCM di Sanremo, e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

All'interno dell'area assegnata non sono consentite attività diverse dalla pratica dello sport e del gioco. Il pagamento di un corrispettivo da parte dell'utenza è ammesso esclusivamente per l'uso o il noleggio di attrezzatura dell'operatore, oppure per le prestazioni di servizio connesse allo sport e al gioco. Sono **espressamente vietati**:

- La somministrazione di alimenti e bevande, nonché la preparazione di alimenti e l'utilizzo di qualsiasi strumento di cottura degli alimenti.
- Il commercio alimentare e non alimentare;
- La posa e la fornitura all'utenza di sdraio, lettini o ombrelloni (neanche in forma gratuita),
- L'organizzazione di spettacoli e di attività di intrattenimento ex TULPS;
- L'installazione di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché l'installazione di apparecchi idonei per il gioco lecito.

ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE

L'assegnazione avverrà a favore del soggetto che offra le maggiori garanzie di proficua utilizzazione che risponda ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37 Cod. Nav.), tenendo anche conto, in particolare, della destinazione del bene demaniale in rapporto con gli interessi della collettività comunale e dell'offerta complessiva di servizi finalizzati alla pubblica fruizione ed allo sviluppo delle pratiche sportive. L'assegnazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato in base ai seguenti criteri, ed avrà luogo anche in caso di una sola domanda valida.

Il concorrente che intende partecipare all'assegnazione di entrambe le aree, dovrà proporre due distinti progetti sportivi che saranno valutati autonomamente. Qualora l'assegnazione di entrambe le aree sia condizione imprescindibile per l'accettazione della gestione, debitamente segnalata nell'istanza, il punteggio attribuito all'offerta sarà pari alla media dei punteggi dei due progetti.

1	Curriculum dell'associazione o della società, organizzazione della didattica, tecniche di insegnamento, formazione e attestati degli insegnanti; capacità tecnica e professionale acquisita nelle esperienze precedenti in attività turistico/sportive/ricreative analoghe	Max 15 PUNTI
2	Sistemazione delle aree S1 e/o S2 e architettura delle attrezzature accessorie;	Max 15 PUNTI
3a	Qualità e varietà del progetto sportivo, modalità di gestione, offerte integrate e collaborazioni con altre realtà locali; verranno privilegiati progetti sportivi e ricreativi acquatici.	Max 30 PUNTI
3b	Sicurezza: a) Possesso del brevetto assistente bagnanti dell'addetto; b) Cassetta medica di pronto soccorso DM 388/2003 e altri sistemi di sicurezza e assistenza;	Max 10 PUNTI (5 pti) (5 pti)
3c	Organizzazione dei servizi accessori a) Programmazione del servizio di pulizia spiaggia, anche in aree esterne all'area in gestione (costituisce obbligazione); b) dotazione di contenitori per la raccolta differenziata e smaltimento, c) iniziative pubbliche gratuite di promozione turistica e sportiva, anche destinate ai bambini ed altri soggetti meritevoli di tutela (costituisce obbligazione)	Max 30 PUNTI (10 pti max) (5 pti) (15 pti max)

La valutazione del progetto delle attività avverrà mediante il metodo di attribuzione discrezionale di coefficienti, variabili da “0” a “1”, da parte di ciascun componente della Commissione giudicatrice all'uopo nominata, secondo la seguente scala di coefficienti di valutazione cui corrispondono sintetici livelli di giudizio:

Giudizio sintetico	Coefficienti di valutazione
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Insufficiente	0,2
Non classificabile	0

La Commissione, quindi:

- determinerà la media dei coefficienti relativi a ciascun criterio e/o sub-criterio di valutazione che ogni commissario di gara avrà attribuito discrezionalmente a ciascuna offerta;
- trasformerà la media ottenuta, relativa a ciascun criterio e/o sub-criterio di valutazione, in un coefficiente medio definitivo riportando a “1” il valore della media più alta e proporzionando direttamente al valore di tale media più alta i valori delle altre medie prima determinate.

Il valore del coefficiente medio definitivo, come sopra determinato per ciascun criterio e/o sub- criterio di valutazione, verrà moltiplicato per il relativo punteggio massimo stabilito per ogni criterio e/o sub criterio.

Per il calcolo della media dei coefficienti si terrà conto, dopo la virgola, di sole due cifre decimali con arrotondamento.

Il punteggio complessivo da assegnare sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai criteri e/o sub-criteri di valutazione, secondo le modalità sopra esposte.

ART. 8 CAUZIONE E ONERI DELL'ASSEGnatARIO

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'assegnazione dell'area, dovrà costituire, prima del rilascio dell'autorizzazione, idonea cauzione per un importo pari al canone demaniale marittimo 2025 e del contributo regionale, mediante deposito cauzionale o fideiussione a prima richiesta, a beneficio del Comune di Ventimiglia. In caso di inadempienza l'amministrazione potrà incamerare, in tutto o in parte, la cauzione, oppure rivalersi su di essa per il soddisfacimento di crediti o per il rimborso di spese, anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la revoca dell'autorizzazione art.45bis CDN, restando l'assegnatario tenuto a reintegrare la garanzia prestata.

L'assegnatario assume inoltre a proprio carico i seguenti ulteriori oneri:

- il rispetto del regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto, di cui alla ordinanza 32/2022 dell'UCM di Sanremo, e sue eventuali modifiche ed integrazioni.
- impiegare personale e attrezzature tecniche idonei allo svolgimento delle attività cui è finalizzata l'assegnazione,
- ottenimento Nulla Osta da parte dell'Agenzia delle Dogane ed autorizzazione paesaggistica regionale in relazione al manufatto volumetrico, qualora previsto in progetto,
- presentazione di variazione alla concessione demaniale marittima, redatta sul modello D3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da parte di tecnico abilitato, per le occupazioni di facile rimozione previste;
- tutte le imposte, le tasse, i canoni, i diritti ed ogni altro onere fiscale vigenti al momento dell'assegnazione e durante il periodo dell'attività, sono a carico dell'assegnatario. Data la natura del servizio di interesse pubblico, non sono richiesti diritti di segreteria dell'Ufficio Demanio per il rilascio della CDM.
- coperture assicurative per danni cagionati nell'esercizio dell'attività alle persone o alle cose, con massimali di garanzia €. 2.000.000.
- altri oneri derivanti dal rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative e contrattuali in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 9. REVOKA

L'autorizzazione art.45bis CDN a svolgere l'attività sul demanio è revocata, previo avvio del procedimento, qualora:

- sia accertato l'esercizio continuato senza i requisiti e le dotazioni previste dalle leggi e dai regolamenti che regolano l'attività;
- non sia corrisposto entro il termine assegnato il rimborso del canone demaniale marittimo e dell'imposta regionale dell'anno di competenza;
- sia accertata la ripetuta indisponibilità ad offrire il servizio negli orari minimi prescritti ed esposti, fatti salvi i casi di avverse condizioni meteo-marine;
- siano accertate inadempienze alle obbligazioni assunte con l'assegnazione, tra cui quelle dichiarate in sede di offerta ed attributive di punteggio;
- siano accertate condotte inopportune o offensive verso l'utenza o verso terzi;

ART. 10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno far pervenire al protocollo del Comune di Ventimiglia, **entro e non oltre il giorno 11 APRILE alle ore 12.00**, la domanda di partecipazione in apposito plico esclusivamente in uno dei seguenti modi:

1. consegna diretta o tramite terzi al suddetto ufficio nelle seguenti giornate di apertura al pubblico: lunedì-venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
2. consegna tramite posta, utilizzando la modalità di trasmissione R.R., indirizzata al Comune di Ventimiglia, P.za Libertà 3 18039 Ventimiglia.

Non saranno considerate valide le domande che perverranno oltre la data indicata: farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro di arrivo al protocollo comunale.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

La documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere contenuta in un plico perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da assicurare la segretezza dell'offerta. Esternamente a detto plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: ***"NON APRIRE, Bando per l'assegnazione di aree demaniale marittima per la pratica dello sport e del gioco"***.

Il plico dovrà contenere la domanda di partecipazione di cui all'allegato, con obbligo di indicazione di un indirizzo PEC del soggetto giuridico o del suo rappresentante legale, e i seguenti documenti:

1. Presentazione dell'associazione o della società, che illustri l'organizzazione della didattica, tecniche di insegnamento, formazione e attestati degli insegnanti e presentazione, ed evidenzi la capacità tecnica e professionale acquisita dal soggetto giuridico nelle esperienze precedenti in attività turistico/sportive/ricreative analoghe a quelle previste dal bando.
2. Progetto tecnico di Sistemazione e allestimento delle aree S1 e/o S2 e delle attrezzature accessorie, con elaborato in scala 1:100;
3. Progetto di gestione, contenente:
 - Qualità e varietà del progetto sportivo e gestione del servizio (periodo di apertura, personale coinvolto, esperienze pregresse degli addetti, ecc.) ed offerte integrate e collaborazione con altre realtà locali;
 - Organizzazione della sicurezza (personale dotato di brevetto di bagnino, cassetta di primo soccorso e altri sistemi di assistenza e sicurezza);

- Organizzazione dei servizi accessori, quali la pulizia spiaggia (modalità, estensione e frequenza), la dotazione di contenitori per la raccolta differenziata (costituisce obbligazione contrattuale), e le iniziative pubbliche gratuite di promozione turistica e sportiva, anche destinate ai bambini ed altri soggetti meritevoli di tutela (costituisce obbligazione contrattuale);
4. Statuto dell'associazione, dell'ONLUS, o la visura camerale della società.

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore, pena l'irricevibilità.

ART. 11 ESPLETAMENTO DELLA GARA E DISPOSIZIONI VARIE

La Commissione all'uopo nominata verificherà all'apertura dei plichi pervenuti la completezza della documentazione presentata e redigerà apposito verbale. L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata mediante l'analisi e la valutazione della documentazione pervenuta nel plico.

Esperita la selezione, interverrà successivamente la formazione della graduatoria e l'assegnazione provvisoria. I rapporti tra l'Ente e i soggetti aggiudicatari saranno disciplinati con successivi atti che recepiranno quanto stabilito dal presente Bando.

Il presente bando verrà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale, nonché pubblicato per almeno 30 giorni sul sito istituzionale del Comune – sezione Bandi e gare.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm.ii del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Finalità del trattamento

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai

fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

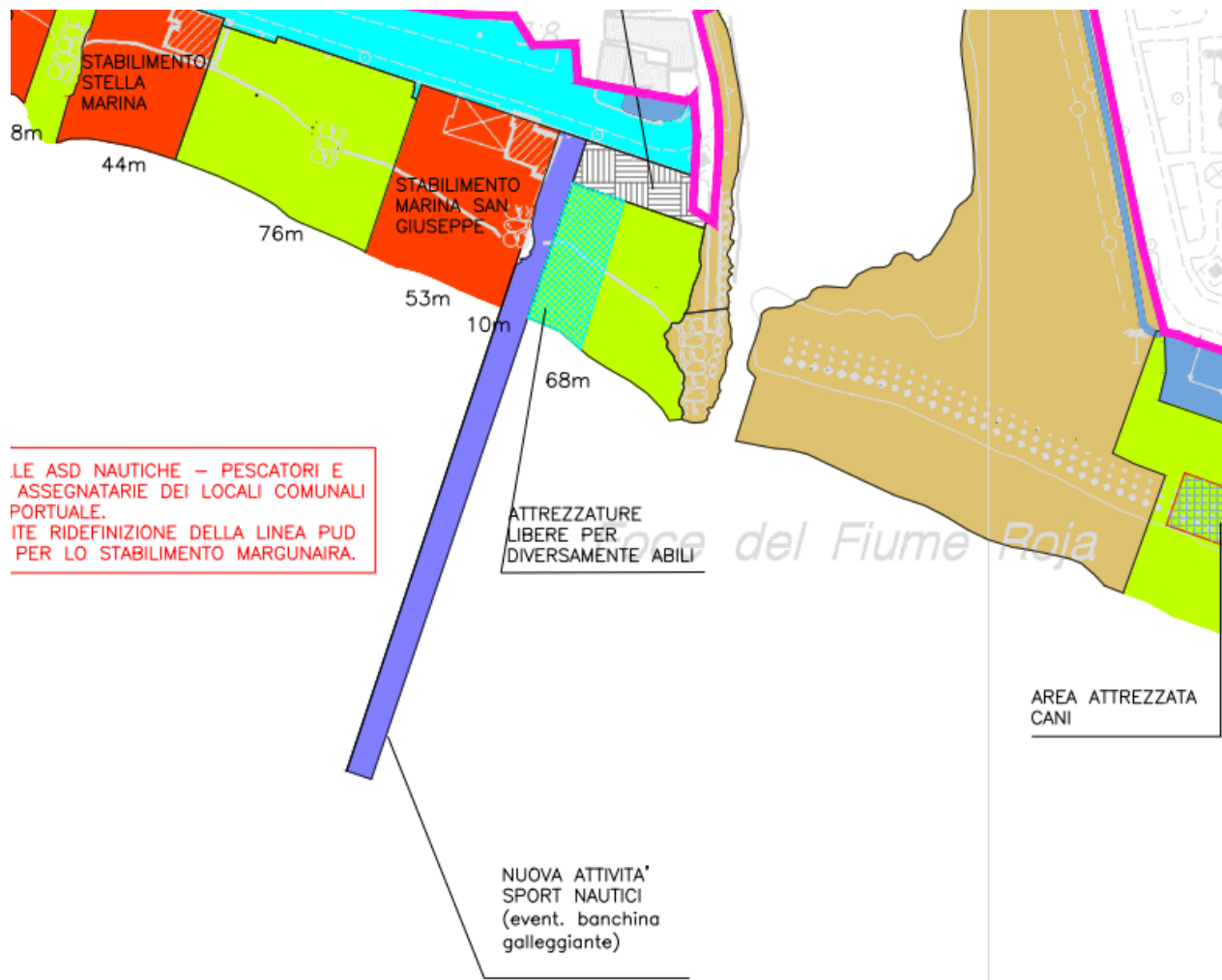
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ventimiglia. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Massimo Ramello - Società SI.RE. Informatica Srl, contattabile ai seguenti riferimenti: Email: dpo@gdpr.nelcomune.it; PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

S.1

Nuova attività sport nautici (in blu-viola)

Spiaggia in Marina san Giuseppe, fronte mare di metri 10, area di circa mq 600, al confine est allo stabilimento San Giuseppe,



S.2

Nuova attività sport nautici (in blu-viola)

Spiaggia in Pass. Trento Trieste, fronte mare di metri 20, area di circa mq 400, in corrispondenza del parco giochi pubblico “Corsaro Nero”.

